



Comune di CIRCELLO
Provincia di Benevento

82020 - Via Pescogrosso, 1 tel. (0824) 937201 - 937523 fax (0824) 937287
Sito Internet: www.circello.com

COPIA CONFORME

Deliberazione del Consiglio Comunale

Prot. n° 6301

n° 55 del 30/10/2012

Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2012 . Provvedimenti.

L' anno **DUEMILADODICI**, il giorno **TRENTA**, del mese di **OTTOBRE** alle ore **17.10**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla **1^A** convocazione in sessione - **STRAORDINARIA** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, con nota prot. n. 6074 del 25.10.2012, risultano all' appello nominale:

:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1) DEL GROSSO Massimo - Presidente	SI		11) NAVA Marco	SI	
2) PETRIELLA Carlo - Sindaco	SI		12) MASTROCOLA Nunzio	SI	
3) GOLIA Gianclaudio	SI		13) GOLIA Vincenzo	SI	
4) TATAVITTO Cristoforo	SI				
5) PETRIELLA Maria	SI				
6) DI TOCCO Giuseppe	SI				
7) SAURO Francesco	SI				
8) ORSO Camilla	SI				
9) D'AGOSTINO Renato		SI			
10) CARDO Sergio		SI			

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. ssa Sabrina GIANNULLI**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta:

- VISTA LA PROPOSTA;

- VISTI I PARERI ex art. 49 Legge 267/2000:

DI REGOLARITA' TECNICA favorevole/negativo espresso dal Responsabile del Settore;

DI REGOLARITA' CONTABILE favorevole/negativo espresso dal Responsabile del Settore;

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2012 . Provvedimenti.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, come integrati e modificati dalle disposizioni di cui al D.L. 16/2012, convertito a sua volta dalla legge 44/2012 e da ultimo dall'articolo 9 comma 3 del D.L. 10/10/2012 n°174, che hanno anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- **RITENUTO** che :
 - a) il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
 - b) la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", che prevedeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
 - c) la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;
 - d) l'imposta municipale propria (IMU) è applicata, anche se in via sperimentale, dal 1° gennaio 2012 ;
- **VISTI** i contenuti del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, come integrati e modificati dal D.L. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, e da ultimo dall'articolo 9 comma 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 che dettano norme per la applicazione della imposta in parola;
- **ATTESO** che, a seguito delle integrazioni e modifiche avvenute con le normative innanzi citate, l'articolo 13 menzionato istitutivo dell'imposta al comma 12 bis tra l'altro prevede "*che entro il 31 ottobre 2012 ...i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo*";
- **RITENUTA** pertanto la possibilità di modificare le aliquote d'imposta base con deliberazione di Consiglio Comunale, in particolare l'articolo 13 più volte richiamato consente:
 - al comma 6, di ritoccare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
 - al comma 7, di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota di base dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - al comma 8, di ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
 - al comma 9, di ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
 - al comma 9bis, di ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- al comma 10, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l'applicazione di una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e

dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria.

- **VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n°54 nella presente seduta;
- **ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
- **RICHIAMATO** altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **ATTESO** che con decreto del Ministro dell'Interno, del 2 agosto, è stato differito al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
- **RITENUTO** ancora l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- **RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni.
- **DATO ATTO CHE:**

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Circello, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- *in base al regolamento comunale approvato in materia di imposta municipale propria in pari data è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);*
- *alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;*
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Circello, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di CIRCELLO risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- **VISTA la relazione del Responsabile del servizio Finanziario e CONSIDERATO che:**
 - le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Circello, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
 - a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
 - per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
 - in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli

importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- la stima del gettito IMU da parte di detto dipartimento è passata dagli Euro 211.681,00 di luglio 2012, oggetto di deliberazione di riequilibrio, agli Euro 184.075,00 del mese di ottobre u.s., e che la conseguenti attuali riduzioni sul FSR (fondo sperimentale di riequilibrio), desumibile dal portale della Finanza Locale, ammontano a € 25.621,21 ex art. 28 commi 7 e 9 del D.L. 201/2011, e ad € 143.167,69 per la compensazione da maggiore gettito IMU;
- allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e la gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente occorre modificare le aliquote in aumento, per quanto attiene le abitazioni principali e gli immobili a disposizione, dal momento che il maggior gettito derivante, in vigore delle attuali disposizioni, andrebbe tutto a beneficio del Comune e consentendo quindi di fronteggiare una situazione di evidente squilibrio finanziario.
- **RITENUTO** per quanto sopra di modificare le aliquote del tributo come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,08 %, ossia dallo 0,76% allo 0,84 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,15 %, ossia dallo 0,4 % allo 0,55 %.
- **RITENUTO** inoltre confermare le altre aliquote e le detrazioni previste dalla norma statale;
- **CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- **VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;
- **EFFETTUATI** i controlli di regolarità interna ex articolo 147-bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. quali da ultimo dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012 e **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 dello stesso D.Lgs i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-finanziario;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. e i.;

PROPONE DI D E L I B E R A R E

Per quanto in narrativa espresso, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Di modificare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,08 %, dallo 0.76 % allo 0.84 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento di 0.15 %, dallo 0.4 % allo 0.55 %;
2. **Di confermare** le altre aliquote nonché le detrazioni previste dalla norma statale istitutiva dell'imposta;
3. **Di dare atto** che l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato per il 31/10/2012 e entro tale data anche per effetto dell'articolo 9 del D.L. 174 del 10/10/2012;
4. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
5. **Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Circello, 29 OTT. 2012



**IL PROPONENTE
VICESINDACO
F.to Golia Gianclaudio**

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2012 . Provvedimenti.

Il Presidente cede la parola al Sig. Vicesindaco per l'illustrazione del presente punto all'odg. Viene preliminarmente spiegato che nessuno dei Consiglieri comunali vorrebbe aumentare le tasse e le imposte ai cittadini in un periodo, tra l'altro, di grande crisi economica. Dalla lettura della relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario emerge, però, la necessità di aumentare almeno di un punto percentuale le tariffe IMU al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio soprattutto dopo la pubblicazione delle stime del MEF aggiornate al mese di Ottobre 2012. Viene così letta la proposta di deliberazione, la citata relazione del Responsabile del Settore Economico-finanziario e viene fatto presente che la Commissione, regolarmente convocata, in data 29.10.2012 ha espresso il relativo parere favorevole.

Terminata l'illustrazione del Vicesindaco, chiede di intervenire il Consigliere comunale Nava Marco il quale, pur comprendendo quanto relazionato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, rispetto alla proposta del gruppo di maggioranza, considera più equo diminuire l'aliquota sulla prima casa ed aumentare invece quella sulla seconda.

A tal proposito risponde il Vicesindaco il quale fa presente quanto già, tra l'altro, significato in sede di Commissione relativamente alla peculiarità delle seconde abitazioni che, nel territorio di Circello, per molti cittadini sono vere e proprie prime case.

Il Presidente ritiene opportuno sospendere il Consiglio comunale per dieci minuti e pertanto la seduta riprenderà alle ore 18.10.

Alle ore 18.10 viene rifatto l'appello e risultano assenti D'Agostino Renato e Cardo Sergio.

Il gruppo di minoranza chiede la votazione all'emendamento già innanzi illustrato rispetto alla proposta di deliberazione in oggetto ed in particolare approvare:

- aliquota IMU sulle prime abitazioni pari allo 0,50%;
- aliquota IMU sulle seconde abitazioni pari allo 0,90%

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal gruppo di minoranza:

Presenti: n. 11

Assenti: n. 02 (D'Agostino Renato e Cardo Sergio).

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 11

Contrari: n. 08 (Del Grosso Massimo, Petriella Carlo, Golia Ginaclaudio, Tatavitto Cristoforo, Petriella Maria, Di Tocco Giuseppe, Sauro Francesco e Orso Camilla)

Favorevoli: n. 03

L'emendamento non viene approvato e pertanto si passa alla votazione della proposta di deliberazione esposta dal Vicesindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi,

Visto l'esito della votazione relativa all'emendamento proposto dal gruppo di minoranza,

Vista la proposta di deliberazione del gruppo di maggioranza;

Effettuati i controlli di regolarità interna ex articolo 147-bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. quali da ultimo dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012 sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

Tanto premesso e considerato

Con la seguente votazione:

Presenti: n. 11

Assenti: n. 02 (D'Agostino Renato e Cardo Sergio).

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 11

Contrari: n. 03 (Nava Marco, Mastrocola Nunzio e Golia Vincenzo)

Favorevoli: n. 08

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **Di modificare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0,08 %, dallo 0.76 % allo 0.84 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento di 0.15 %, dallo 0.4 % allo 0.55 %.
2. **Di confermare** le altre aliquote nonché le detrazioni previste dalla norma statale istitutiva dell'imposta.
3. **Di dare atto** che l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato per il 31/10/2012 e entro tale data anche per effetto dell'articolo 9 del D.L. 174 del 10/10/2012.
4. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Quindi con separata votazione dalle risultanze che seguono:

Presenti: n. 11

Assenti: n. 2 (D'Agostino Renato e Cardo Sergio).

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 11

Contrari: n. 3 (Nava Marco, Mastrocola Nunzio e Golia Vincenzo)

Favorevoli: n. 08

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Oggetto: Determinazioni aliquota "IMU" anno 2012. Provvedimenti

P A R E R I

Sulla deliberazione proposta sono espressi i seguenti pareri:

A. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Favorevole

Contrario in quanto : _____

Li 29 OTT, 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(_____)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Vincenzo MAIORANO)

B. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267:

Favorevole

Contrario in quanto : _____

Li 29 OTT, 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(_____)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Vincenzo MAIORANO)

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

Il Presidente
f.to Massimo DEL GROSSO

SI CERTIFICA:

- che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito internet oggi 7 NOV. 2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
- che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari in data 7 NOV. 2012

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sabrina Giannulli

7 NOV. 2012
Li, _____

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D. Lgs. vo 18/08/2000, n. 267 il giorno 7 NOV. 2012 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Sabrina GIANNULLI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

7 NOV. 2012
Li, _____



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabrina Giannulli